

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAMEK LODOVICI, FRANZINI, TIBALDI, ANGELINI Cesare
e CRISCUOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1959

Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, concernente
l'istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici

ONOREVOLI SENATORI. — *Le norme transitorie* della provvida legge 29 ottobre 1954, n. 1046, (*Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 15 novembre 1954) per l'istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici presso gli Ospedali, le Università con facoltà di Medicina e Chirurgia, gli Ospedali Militari e gli altri istituti che esercitano l'assistenza, stabiliscono che *ogni nuova Scuola nel primo anno del suo funzionamento*, e per una volta soltanto, è tenuta ad istituire un corso di quattro mesi (cosiddetto corso accelerato) al quale possono essere ammessi, indipendentemente dal limite massimo di età saggiamente previsto dall'articolo 6 della legge istitutiva (il 30° anno di età), coloro che si trovano in possesso di determinati requisiti che la legge stessa specifica.

Queste *norme transitorie*, di assai largo raggio di applicazione, avevano soprattutto lo scopo, in parte raggiunto, di regolarizzare la posizione di persone che talora da molti anni prestavano (e prestano ancora) di fatto servizio di infermiere generico in Ospedali, Case di cura private, Enti assistenziali, pur non essendo in possesso (anche perchè man-

cavano le scuole) di valida autorizzazione ad esercitare tali mansioni.

Molti infermieri hanno approfittato di questa norma di legge, tuttavia, a distanza di cinque anni circa dall'entrata in vigore della legge e di assai meno dalla sua applicazione pratica, *non pochi sono gli aspiranti infermieri* che per cause molteplici, ma generalmente indipendenti dalla loro volontà, *non poterono*, pur avendo tutti i requisiti richiesti, usufruire del corso accelerato ad essi riservato, e che *per aver oltrepassato il limite massimo di età*, si trovano nell'impossibilità di poter essere ammessi ad un corso ordinario annuale.

Questi vecchi infermieri, spesso elementi esperti e preziosi (salva per loro la possibilità teorica, ma di estrema difficoltà pratica di attuazione di ricorrere a scuole al primo anno di funzionamento, per lo più ignorate e magari lontane, abbandonando il proprio lavoro e il salario relativo) sono pertanto condannati a rimanere in una condizione di inferiorità rispetto ai loro colleghi più giovani abilitati e abilitandi dei corsi ordinari, con disagio morale ed economico loro e difficoltà

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche per gli enti presso i quali prestano servizio. Sembra quindi giustificato un intervento legislativo.

E poichè è stato giustamente notato già dai primi autorevoli commentatori della legge 29 ottobre 1954 (cfr. Maria Vittoria Martorelli in «Professioni Ausiliarie Sanitarie», Pirola Ed. Milano 1956) un'altro inconveniente, e cioè che l'obbligo di tenere un corso (accelerato) di quattro mesi da parte di ogni scuola *presente e futura*, potrà far sì che *anche tra diversi anni* — il che non era certo nell'intenzione del legislatore — si rilascino certificati di abilitazione in base alle *norme transitorie cennate* — sembra opportuno ovviare anche a questa incongruenza.

A questa duplice finalità ubbidisce il modesto disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre all'approvazione del Senato.

Con gli articoli 1 e 2 si pone infatti un limite di tempo alla possibilità che *possano tenersi indefinitamente* dei corsi accelerati e si afferma la necessità che i corsi di istruzione per infermiere e infermieri generici abbiano la durata normale indispensabile per un minimo di adeguata preparazione. E con

l'articolo 3 d'altra parte si viene incontro alla lamentata situazione degli infermieri sopra considerati, consentendo, anche in considerazione di qualche incertezza e ritardo inerenti al primo periodo di applicazione della legge, che coloro che furono impediti da ragioni legittime e da comprovarsi, di usufruire del corso accelerato a cui avevano diritto, *possano indipendentemente dai limiti di età e per un'ultima deroga del tutto temporanea*, iscriversi ad un corso ordinario.

Il disegno di legge che ha carattere di urgenza, se approvato dal Parlamento, fissando dei limiti di tempo, è probabile raggiunga anche un'altro scopo: quello di sollecitare vivamente tutti gli interessati, infermieri cioè ed Enti ospedalieri specialmente, a prendere senza indugio i provvedimenti opportuni per la definitiva regolarizzazione di molte situazioni e la creazione di nuove scuole per infermiere ed infermieri generici, rivelatesi come l'esperienza ci insegna, altamente utili per il miglioramento dell'assistenza infermieristica degli infermi ed anche per la qualificazione professionale di molti lavoratori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A modifica dell'articolo 12 sulle norme transitorie della legge 29 ottobre 1954 numero 1046, l'obbligo per le Scuole per infermiere ed infermieri generici di nuova istituzione di tenere nel primo anno del loro funzionamento un corso di quattro mesi riservato ad aspiranti che si trovino in determinate condizioni, cesserà con l'anno 1960.

Art. 2.

Con l'anno 1961 non potranno aver più luogo presso le Scuole per infermiere e in-

fermieri generici corsi abbreviati, ma soltanto normali corsi ordinari.

Art. 3.

In deroga temporanea all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, coloro che trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 12 sulle norme transitorie non potranno per comprovate ragioni di servizio, di malattia o altro legittimo impedimento, usufruire del corso di mesi quattro ad essi riservato, potranno essere ammessi, indipendentemente dal limite massimo di età previsto dall'articolo 6, ma non oltre l'anno 1960, ad un corso annuale ordinario delle Scuole per infermiere ed infermieri generici.